

## **La sterzata dei 40 anni di servizio**

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

### **pensioni**

Si ridurrà notevolmente il numero dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che avendo l'anzianità massima contributiva di 40 anni rischia di ricevere dai rispettivi dirigenti scolastici, entro il 28 febbraio prossimo, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1/9/2009. La sterzata è la conseguenza di una modifica apportata al disegno di legge n. 847-B attualmente all'esame del senato in seconda lettura e la cui approvazione è data per scontata essendo già stata approvata a maggioranza dalla camera. Il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge n.847-B modifica la natura della «anzianità massima contributiva di 40 anni», prevista dal citato comma 11, in «anzianità massima di servizio effettivo», definizione che esclude dal calcolo i periodi riscattati ai fini del trattamento di quiescenza (periodi del corso legale di laurea, dei corsi di specializzazione, del servizio di leva, etc). Tale modifica si sarebbe resa necessaria per evitare una risoluzione del rapporto di lavoro d'ufficio anche nei confronti del personale con meno di 65 anni. Per effetto della modifica, l'amministrazione scolastica non potrà, pertanto, più inviare entro il prossimo 28 febbraio, come disponeva la direttiva ministeriale n. 13, il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro avente effetto dal 1/9/2009 ai docenti e al personale Ata che, conteggiando anche i periodi di riscatto, avranno al 31 agosto 2009 una età anagrafica inferiore a 65 anni. Il preavviso, avente sempre effetto dal 1/9/2009 potrebbe, invece, essere inviato dal dirigente scolastico, sempre entro il 28 febbraio, al personale che, pur avendo una età inferiore a 65 anni, abbia una anzianità di 40 anni di servizio effettivo. Il condizionale è, per la circostanza d'obbligo. Nella fattispecie, infatti, il preavviso potrebbe essere inviato solo se sussistano le condizioni e i presupposti indicati nella citata direttiva ministeriale (accertata situazione di esubero o una valutazione negativa, previa adeguata e documentata motivazione, della consistenza e qualità del servizio prestato). La modifica di cui trattasi non dovrebbe avere, viceversa, alcun effetto nei confronti del personale che alla data del 31 agosto 2009 avrà compiuto il 65° anno di età e potrà fare valere l'anzianità di servizio e/o contributiva di 40 anni. In questi casi il collocamento a riposo opera, secondo le norme vigenti, d'ufficio.